

FAQ SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

DOMANDA Nell'ipotesi di presentazione di più dichiarazioni IVA 2017, affinché l'intermediario possa utilizzare il servizio massivo o puntuale per l'attivazione della delega, si chiede di sapere quali dati di riscontro devono essere forniti al predetto intermediario?

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate ritiene che, in caso di presentazione di più dichiarazioni IVA 2017, i dati di riscontro possono riferirsi ad una qualsiasi di esse, indipendentemente dall'anno in cui è stata effettuata la trasmissione della dichiarazione.

DOMANDA Si chiede di sapere perché e con quali modalità occorre tenere il registro delle deleghe.

RISPOSTA Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ritiene che il nuovo sistema di comunicazione telematica dei dati per attivare la delega, utilizzabile direttamente da parte dell'intermediario delegato, ricalca sostanzialmente la procedura già in uso per l'accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari, prevedendo diverse misure per la protezione e la riservatezza dei dati personali. Il registro può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico) per i casi di invio massivo o puntuale dei dati per l'attivazione delle deleghe e per l'invio tramite PEC del file firmato digitalmente. Eventuali moduli già acquisiti dai clienti prima del 5 novembre (data di approvazione dei nuovi modelli) e non ancora presentati possono essere registrati con data 5 novembre 2018, inserendo nel registro una annotazione sul fatto che l'acquisizione della delega è avvenuta prima della data di emanazione del provvedimento.

DOMANDA Si chiede se, nel caso di acquisizione, prima del 5 novembre, di un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale, è possibile utilizzare le nuove modalità di presentazione delle deleghe approvate con il provvedimento del 5 novembre 2018 per attivare entrambe le tipologie di deleghe.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate ritiene che le nuove modalità sono applicabili solo alle deleghe relative ai servizi di fatturazione elettronica. Restano ferme le modalità di conferimento/revoca delle deleghe alla consultazione del cassetto fiscale delegato definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.




DOMANDA Si chiede di sapere se sussiste l'obbligo di inviare le fatture fuori campo Iva.

RISPOSTA Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, l'Agenzia evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via Sdl anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML e, pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via Sdl utilizzando il formato XML.

DOMANDA Si chiede di conoscere cosa occorre fare nel caso si riceva una fattura per merce mai acquistata.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate, al riguardo, chiarisce che l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del Sdl.



DOMANDA Si chiede di sapere come devono essere trattate le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate ricorda che l'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

DOMANDA Si chiede di conoscere se, con l'introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.

RISPOSTA In merito all'obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, dal 1° gennaio 2018 è previsto che:

- › l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
- › l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro. Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019.

DOMANDA Si chiede di sapere se le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate chiarisce che le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d'interscambio.

DOMANDA Si chiede di sapere se i professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva; se il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf; infine, se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI.

RISPOSTA Al riguardo, l'Agenzia delle entrate evidenzia che l'operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Inoltre l'Agenzia sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

